

# poan



associazione culturale  
**pasquale anfossi**



## Statuto

ALLEGATO "A" AL N. 29279 DI RACCOLTA  
**STATUTO SOCIALE**  
**ASSOCIAZIONE CULTURALE PASQUALE ANFOSSI**

Art. 1 – È costituita, a norma degli artt. 36-37-38 del Codice Civile della Repubblica Italiana un' associazione denominata "Associazione Culturale Pasquale Anfossi", con sede in Genova Via Pagano Doria 15/2.

L'Associazione è apolitica.

Art. 2 – Le principali finalità dell'Associazione sono:

- a) Patrocinare ed incentivare iniziative meritevoli per lo sviluppo dell'arte e della cultura in genere, sia in Italia che al di là dei confini nazionali.
- b) Curare gli interessi di una selezione di artisti di varie discipline, offrendo loro una serie di servizi atti a facilitare gli adempimenti relativi alla loro attività professionale.
- c) Rivalutare l'opera e l'immagine di Pasquale Anfossi attraverso l'appoggio di tutti coloro che, condividendo lo spirito dell'Associazione, possono offrire, in Italia e all'estero, il proprio sostegno, al fine di diffondere l'interesse ed il consenso intorno alla sua figura.
- d) Organizzare e promuovere concerti, spettacoli, manifestazioni e iniziative di vario genere, corsi di perfezionamento e concorsi di esecuzione musicale, conferenze e incontri con critici, intellettuali e personaggi del mondo artistico, per dare vita ad iniziative nazionali e internazionali, al servizio della cultura.
- e) Agevolare i rapporti dei propri iscritti e degli artisti rappresentati con le strutture pubbliche e private che operano nel settore della musica e della cultura;
- f) Favorire il dialogo tra le diverse culture del mondo in tutti i modi possibili.
- g) Fornire ai propri Soci la possibilità concreta di arricchire la propria conoscenza culturale e preparazione artistica attraverso attività ed esperienze nell'ambito dei vari settori artistici.
- h) Realizzare e diffondere materiale informativo e pubblicazioni, sia tradizionali che tecnologicamente innovativi, a scopo divulgativo e promozionale.

Art. 3 – Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Direttore Artistico.

Art. 4 – SOCI. I Soci si distinguono in:

- Promotori: sono i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo.
- Ordinari: sono tutti coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione versando la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Onorari: sono le personalità invitate dal C.D. a far parte dell'Associazione, in considerazione del particolare e riconosciuto prestigio acquisito nel campo dell'arte, della cultura, della scienza e dell'economia in modo di contribuire a favorire lo sviluppo dell'Associazione.
- Sostenitori: versano volontariamente una quota pari o superiore al doppio della quota ordinaria.
- Giovani, Studenti, disabili e altre categorie di persone. I giovani fino a 25 anni, gli studenti del Conservatorio, i disabili e altre categorie di persone decise dal C.D.

senza limiti di età possono associarsi versando una quota ridotta, stabilita annualmente dal C.D.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda di ammissione scritta, presentati da un altro associato al Consiglio Direttivo, il quale delibera a maggioranza semplice.

L'esclusione dell'Associato avviene soltanto nel caso in cui lo stesso assume comportamenti contrari agli scopi associativi ed è deliberata dal C.D. a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale; l'unico documento valido che dà diritto a usufruire dei servizi e prendere parte alle attività dell'Associazione è la tessera recante le proprie generalità, rilasciata e rinnovata annualmente all'atto del pagamento della quota associativa.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti: è esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Art. 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO.** Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione cooptando un nuovo membro salvo convalida alla prima Assemblea annuale.

Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio, lo stesso dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Artistico e il Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione.

Il C.D. dura in carica tre anni; alla scadenza di tale mandato, l'Assemblea dei Soci provvederà alla rielezione dello stesso o alla nomina dei nuovi consiglieri.

**Art. 6 – PRESIDENTE.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha il potere di firma nei confronti dei terzi ed in giudizio per l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, stipula e cura qualsiasi atto inerente l'attività dell'Associazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento; in mancanza di entrambi, assume la presidenza un membro del Consiglio delegato dal Consiglio stesso. Il Presidente ha la facoltà di riunire il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e in ogni caso almeno una volta all'anno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti il Consiglio. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità decide il voto del Presidente.

**Art. 7 – REVISORI DEI CONTI.** I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono compiti dei Revisori: a) esaminare i libri contabili dell'Associazione per verificarne la regolare tenuta; b) controllare lo Stato Patrimoniale dell'Associazione e procedere, quando lo

ritengano opportuno, a tutte le verifiche del caso; c) presentare una relazione annuale all'Assemblea dei Soci sui compiti indicati ai punti a) e b).

I verbali delle ispezioni dei Revisori dei Conti vengono conservati nell'archivio dell'Associazione e sono consultabili, senza limitazioni, da tutti i Soci. I Revisori possono assistere, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI. I Probiviri sono eletti in numero di tre dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni. Sono compiti dei Probiviri: a) decidere su qualsiasi controversia tra i Soci e l'Associazione; b) presentare all'Assemblea dei Soci i provvedimenti di espulsione.

Art. 9 – DIRETTORE ARTISTICO. Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, nel proprio seno o tra i Soci, e deve avere una significativa competenza nell'ambito musicale e/o culturale. È suo compito valutare le proposte artistiche pervenute e preparare il cartellone delle attività dell'Associazione (concerti, spettacoli, mostre, conferenze) d'accordo con il Presidente.

Art. 10 – ENTRATE PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI. Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. Le entrate dell'Associazione sono costituite: dalle quote sociali, da contributi ed erogazioni volontarie dei Soci, privati e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 11 – ANNO SOCIALE E FINANZIARIO. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, il C.D. redige un rendiconto economico e finanziario da portare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro la fine di Giugno di ogni anno.

Art. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria; è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'ora, la data, la sede e l'Ordine del giorno ed affisso presso la sede sociale 30 gg. prima della data di riunione, o in mancanza di questa, a mezzo posta tradizionale o elettronica; durante le Assemblee si redige il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo e sulle direttive generali dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario; è convocata dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di 1/3 dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato può avere fino a 5 deleghe.

Art. 13 – DELIBERAZIONI. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione la deliberazione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO. In caso di scioglimento, la destinazione dei beni di proprietà, saldate tutte le pendenze, verrà decisa dal Consiglio Direttivo. Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice di Procedura Civile.

F.TO: LUCIANA LAZZARIN  
CLAUDIO FASSONE  
PIERANDREA CASATI  
GIANBATTISTA RAPETTI  
FRANCESCA MARCHESE  
MARGHERITA PASCULLI  
DR. ANDREA CASTELLO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
ad uso ..... *CONSENTITO* .....  
Genova, il ..... **6 DIC. 2004** .....

